

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini  
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte  
Dr. Iwan Gasser  
Dr. Michael Schieder  
Stephanie Vigl

<b>numero:</b>	66i
<b>del:</b>	2017-07-11
<b>autore:</b>	Dr. Peter Winkler

## Circolare

A tutti gli autotrasportatori

### Credito di imposta: deduzione forfetaria per autotrasportatori

#### 1 Deduzioni per i trasporti

Come noto<sup>1 2</sup> a favore delle **imprese di autotrasporto** sono previste delle deduzioni forfetarie giornaliere per spese non documentate nonché un'ulteriore deduzione in caso di utilizzo di determinati veicoli.<sup>3</sup> A tal fine é necessario predisporre un prospetto riepilogativo dei singoli trasporti effettuati.

##### 1.1 Requisito soggettivo

La deduzione forfetaria spetta a tutte le imprese con licenza di autotrasporto di merci in conto terzi, aventi i seguenti requisiti:

- forma giuridica
  - ditta individuale
  - società di persone
- tenuta della
  - contabilità semplificata
  - contabilità ordinaria per opzione
- trasporti effettuati personalmente:
  - dall'imprenditore nelle ditte individuali
  - da un socio nelle società di persone;

Per i trasporti effettuati dai dipendenti o dai collaboratori familiari dell'impresa, nonché a favore delle imprese che devono tenere la contabilità ordinaria, poiché non viene superata la soglia di Euro 400.000,00 di fatturato<sup>4</sup>, non spetta alcuna deduzione.

##### 1.2 Requisito oggettivo

La deduzione forfetaria spetta per determinati trasporti e si applica sul reddito imponibile a fini Irpef. La deduzione non ha rilevanza a fini Irap.

Tali deduzioni spettano una volta al giorno indipendentemente dal numero di viaggi effettuati.

1 Cfr. Ns. circolare n. 5 del 17.1.2008 punto.5.17.1+2

2 Comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 04.07.2017

3 Art. 66 comma 5 DPR 917/1986

4 Art. 18 comma. 1 VPR 600/1973, modificato con Art. 7 comma. 2 lettera m DL 70/2011

<b>Deduzione forfetaria giornaliera 2016</b>	<b>Ambito territoriale del trasporto</b>
35 % dell'importo oltre il Comune: 17,85 Euro <sup>5</sup>	nel Comune in cui ha sede l'impresa (UNICO RG22 cod. 16 oder RF55 cod. 43)
51,00 Euro <sup>6</sup>	Oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (UNICO RG22 cod. 17 oder RF55 cod. 44)

Per poter beneficiare della deduzione, i trasporti devono essere documentati in apposito prospetto.

Alleghiamo alla presente circolare un modello di schema riepilogativo in tal senso. Eventualmente su richiesta saremo disponibili a metterVi a disposizione apposita tabella in formato elettronico OpenOffice Calc o Microsoft Office Excel.

## **2 Deduzione per determinati veicoli**

A favore delle imprese in contabilità semplificata, oltre alla deduzione per trasporti con veicoli di massa non superiore a 3.500 Kg, spetta una **ulteriore** deduzione di Euro 154,94 per veicolo pro anno<sup>7</sup>.

Il veicolo deve essere esclusivamente utilizzato nell'attività di impresa ed essere di proprietà o anche posseduto a titolo diverso dalla proprietà (p.es. Leasing) dall'imprenditore<sup>8</sup>.

In caso di acquisto o cessazione del veicolo in corso d'anno la deduzione va ragguagliata ad anno con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun motoveicolo/autoveicolo.<sup>9</sup>

## **3 Deduzione forfetaria per trasferte**


Indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato, alle imprese di autotrasporto spetta, in alternativa alla deduzione analitica delle spese sostenute in relazione alle trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, una deduzione forfetaria giornaliera di Euro 59,65 in ambito nazionale e di Euro 95,80 all'estero<sup>10</sup>.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



**Allegato:** Tabella

<sup>5</sup> Comunicato Stampa Agenzia delle entrate 04.07.2017

<sup>6</sup> Comunicato Stampa Agenzia delle entrate 04.07.2017

<sup>7</sup> Art. 66 comma 5 VPR 917/1986

<sup>8</sup> Circolare Direttore Agenzia delle Entrate n. 1/E dd. 3.1.2001

<sup>9</sup> Circolare Direttore Agenzia delle Entrate n. 1/E dd. 3.1.2001

<sup>10</sup> Art. 95 comma 4 DPR 917/1986



**Deduzione forfetaria imprese di autotrasporto (Art. 66 c. 5 DPR 917/1986)  
pro Veicoli fino a 3.500 Kg**

Nome Impresa
--------------

Numero	Tipo veicolo	Targa	Deduzione spettante
Data	Firma	Totale	